

## ELEZIONI PRESIDENTE E CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA

### QUANDO SI VOTA

Si vota **domenica 29 settembre 2024**, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Il giorno del voto, gli elettori che alle ore 20.00 si troveranno ancora all'interno del palazzo dove è ubicato il seggio elettorale saranno ammessi a votare.

### DOVE SI VOTA

Il seggio elettorale provinciale è stato costituito presso la **Sala "P. Savani"** posta al **primo piano** della sede istituzionale della Provincia di Parma, ubicata in **Stradone (Viale) Martiri della Libertà n. 15/A in Parma**.

Per gli elettori (Sindaci e Consiglieri comunali) che intendono utilizzare il proprio veicolo per raggiungere la sede del seggio, la Provincia di Parma mette a disposizione - nei limiti della capienza disponibile - il parcheggio antistante il palazzo, con ingresso da via Nervesa oppure da via Passo Buole.

### AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE SULLA MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire **un documento di riconoscimento in corso di validità** o, in alternativa, può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio.

Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.

Per esprimere il proprio voto gli elettori hanno a disposizione schede di colore diverso a seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio Comune (illustrata di seguito), precisamente n. 2:

- una per l'elezione del Presidente della Provincia di Parma
- una per l'elezione del Consiglio Provinciale di Parma

### LE FASCE DEMOGRAFICHE E LE SCHEDE DI VOTO

Il sistema elettorale per le Province prevede una suddivisione del territorio in fasce demografiche omogenee.

A ciascuna fascia demografica corrisponderà una scheda elettorale di colore diverso.

Per la Provincia di Parma le fasce risultano n.5, così definite:

- **"SCHEDA AZZURRA"** Fascia A: comuni fino a 3.000 abitanti (**N. 18 Comuni**: Albareto, Bardi, Berceto, Bore, Calestano, Compiano, Corniglio, Monchio delle Corti, Palanzano, Pellegrino Parmense, Roccabianca, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi);
- **"SCHEDA ARANCIONE"** Fascia B: comuni da 3.001 a 5.000 abitanti (**N. 4 Comuni**: Bedonia, Neviano degli Arduini, Polesine Zibello, Soragna);
- **"SCHEDA GRIGIA"** Fascia C: comuni da 5.001 a 10.000 abitanti (**N. 13 Comuni**: Borgo Val di Taro, Busseto, Colorno, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Lesignano de' Bagni, Sala Baganza, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Torrile, Traversetolo);
- **"SCHEDA ROSSA"** Fascia D: comuni da 10.001 a 30.000 abitanti (**N. 8 Comuni**: Collecchio, Fidenza, Langhirano, Medesano, Montechiarugolo, Noceto, Salsomaggiore Terme, Sorbolo Mezzani);
- **"SCHEDA VIOLA"** Fascia F: comuni da 100.001 a 250.000 abitanti (**N. 1 Comuni**: Parma).

### MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER IL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Per quanto concerne l'elezione del Presidente della Provincia, l'elettore esprime **un SOLO VOTO**, crociando o apponendo un segno sul nominativo del candidato prescelto stampato sulla scheda.

La scheda riporta a stampa nome e cognome di tutti i candidati a Presidente (per la Provincia di Parma sono 2).

Il voto per uno dei candidati alla carica di Presidente viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014.

E' eletto Presidente il candidato che consegue il maggior numero di voti ponderati. In caso di parità è eletto il più giovane di età.

### MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Per quanto concerne invece l'elezione del Consiglio Provinciale, la scheda riporta a stampa solo i contrassegni delle liste ammesse (per la Provincia di Parma le liste ammesse sono 4) con uno spazio vuoto per l'espressione della preferenza.

Ciascun elettore - Sindaco o Consigliere comunale - **VOTA PER UNA SOLA DELLE LISTE** apponendo una croce o un segno sul contrassegno della lista stessa.

L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza (**UNO SOLO**) per uno dei candidati, appartenente alla lista votata, scrivendo il cognome, o il nome e cognome in caso di omonimia, sulla riga tratteggiata posta nel riquadro della lista accanto al contrassegno (art. 1, comma 76, Legge 56/2014).

Il valore del voto è ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014.

Sono eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale, nell'ambito dei seggi assegnati a ciascuna lista secondo la procedura prevista dall'art. 1, commi 36, 37 e 38 della L. 56/2014. A parità di cifra individuale ponderata è eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane.

**A TITOLO INFORMATIVO SI RIPORTANO, DI SEGUITO, ALCUNE RISPOSTE FORNITE DALL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA E/O MINISTERO DEGLI INTERNI (N.B.: si veda anche la sezione "FAQ UPI" presente all'interno del sito) AI QUESITI PIÙ RICORRENTI SULL'INTERPRETAZIONE DEL VOTO PROVINCIALE IN SEDE DI SCRUTINIO.**

***D: Nelle operazioni di scrutinio come si deve valutare una scheda che riporti un voto disgiunto, con il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e la preferenza espressa per un candidato di una diversa lista riportato nel riquadro di quest'ultima?***

***R: Si deve ritenere valido il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e non valida la preferenza espressa per un candidato di una diversa lista riportato nel riquadro di quest'ultima.***

***D: Nelle operazioni di scrutinio come si deve valutare una scheda che riporti un voto alla lista e NELLO STESSO RIQUADRO la preferenza espressa per un candidato di altra lista?***

***R: Si deve ritenere valido il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e non valida la preferenza espressa per il candidato di altra lista.***

***D: Nelle operazioni di scrutinio come si deve valutare una scheda che riporti un voto alla lista e NEL RIQUADRO DI UN'ALTRA LISTA la preferenza espressa per un candidato della lista votata?***

***R: Si deve ritenere valida l'espressione di voto tanto per la lista quanto per la preferenza, a meno che non ci sia un caso di omonimia (in tal caso la preferenza non sarebbe valida).***

***D: Il voto di preferenza espresso per un candidato alla carica di consigliere provinciale, pur non essendo apposto alcun voto al contrassegno in lista, comporta che sia validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato?***

***R: Sì, il voto di preferenza assegnato comporta anche voto valido alla lista del candidato prescelto.***

***D: Quale è la normativa applicabile nelle operazioni di scrutinio per ulteriori casi incerti sulla attribuzione dei voti?***

***R: Ove dovessero verificarsi altri casi incerti, si possono utilizzare - in via analogica - le istruzioni ministeriali relative alle elezioni comunali in enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.***